

Napoli, lì 22 luglio 2021

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 13/2021

Verifica di congruità dell'incidenza della manodopera – D.M. n. 143/2021

Si ritiene opportuno e doveroso comunicare a tutte le Aziende assistite che, in data 25 giugno 2021, il Ministero del Lavoro ha pubblicato il Decreto Ministeriale n. 143, mediante il quale ha definito un sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili eseguiti da imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti nella loro esecuzione.

La verifica della congruità in questione decorrerà dal 1° novembre 2021 e riguarderà i lavori edili pubblici e privati, per i quali verrà presentata la denuncia di inizio lavori alla Cassa Edile territorialmente competente, per quanto concerne l'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato. A tal riguardo, corre l'obbligo di precisare, per completezza d'informazione, che per quanto riguarda i lavori privati, la verifica di congruità dovrà essere effettuata esclusivamente per le opere il cui valore risulti complessivamente di importo superiore ad € 70.000,00. Restano esclusi dalla verifica della congruità di cui trattasi, i lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite da eventi sismici del 2016, per la quale risultano già adottate specifiche ordinanze del Commissario straordinario del Governo.

Si aggiunge, anche, che saranno oggetto nella verifica di congruità le aziende che rientrano in tutte le attività edili direttamente e funzionalmente connesse all'attività resa dall'impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Si precisa, altresì, che la verifica di congruità, almeno in fase di prima applicazione, verrà effettuata in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, riportati nella tabella di cui all'Accordo collettivo del 10 settembre 2020 che, ad ogni modo e per una migliore cognizione si trascrive di seguito:



MARIA CAFASSO - Consulente del Lavoro
I - 80122 Napoli (NA)
Vico Dattero a Mergellina 11
Tel. +39 081 7613065 - Fax +39 081 2461838
maria.cafasso@esterinocafasso.it
www.esterinocafasso.it
N. iscrizione all'Ordine 1438
Partita Iva 04045231216

Indici di congruità definiti con l'accordo collettivo del 10 settembre 2020		
	Categorie	Percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell'opera
1	OG1 – Nuova edilizia civile, compresi Impianti e Forniture	14,28%
2	OG1 – Nuova edilizia industriale, esclusi Impianti	5,36%
3	Ristrutturazione di edifici civili	22,00%
4	Ristrutturazione di edifici industriali, esclusi Impianti	6,69%
5	OG2 - Restauro e manutenzione di beni tutelati	30,00%
6	OG3 - Opere stradali, ponti, etc.	13,77%
7	OG4 - Opere d'arte nel sottosuolo	10,82%
8	OG5 - Dighe	16,07%
9	OG6 - Acquedotti e fognature	14,63%
10	OG6 - Gasdotti	13,66%

11	OG6 - Oleodotti	13,66%
12	OG6 - Opere di irrigazione ed evacuazione	12,48%
13	OG7 - Opere marittime	12,16%
14	OG8 - Opere fluviali	13,31%
15	OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica	14,23%
16	OG10 - Impianti per la trasformazione e distribuzione	5,36%
17	OG12 - OG13 - Bonifica e protezione ambientale	16,47%

Lo stesso Ministero del Lavoro, con il D.M. n. 143 del 25 giugno 2021, ha specificato che per il calcolo della congruità si terrà conto delle informazioni dichiarate dall'impresa principale alla Cassa Edile territorialmente competente e cioè:

- ✓ **del valore complessivo dell'opera;**
- ✓ **del valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa (in caso di variazioni da parte del committente riferite ai lavori oggetto di verifica, l'impresa sarà tenuta a dimostrare la congruità in relazione al nuovo valore determinato dalle varianti apportate);**
- ✓ **della committenza;**
- ✓ **delle eventuali imprese subappaltatrici e sub-affidatarie.**

Nell'ipotesi in cui dovessero intervenire, da parte del committente, variazioni riferite ai lavori oggetto di verifica, l'impresa sarà tenuta a dimostrare la congruità in relazione al nuovo valore determinato dalle varianti apportate. L'attestazione della congruità verrà rilasciata, entro dieci giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile territorialmente competente, su istanza dell'impresa affidataria del soggetto da essa delegato, ovvero del committente.

Per quanto riguarda i lavori pubblici, la congruità dell'incidenza della manodopera verrà richiesta dal committente o dall'impresa affidataria in sede di presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori. Discorso diverso, invece, è per i lavori privati, per i quali la congruità dell'incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell'erogazione del saldo finale da parte del committente.

È il caso di aggiungere, inoltre, che nell'ipotesi in cui non dovesse essere riscontrata la congruità, il Ministero ha previsto un meccanismo di regolarizzazione che consiste nell'invio, da parte della Cassa Edile territorialmente competente all'impresa interessata, di un invito a regolarizzare la propria posizione. Successivamente ed una volta notificato all'impresa l'invito a regolarizzare, vi saranno due scenari:

- 1) entro il termine di 15 giorni, l'impresa regolarizza la propria posizione attraverso il versamento alla Cassa Edile territorialmente competente, dell'importo corrispondente alla differenza del costo del lavoro necessaria al raggiungimento della percentuale stabilita per la congruità; successivamente a tale versamento, verrà rilasciata l'attestazione di congruità;**
- 2) decorsi i 15 giorni di attesa, l'esito negativo della verifica di congruità, riferita alla singola opera pubblica o privata, andrà ad incidere, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC online per l'impresa affidataria e, consequenzialmente, la Cassa Edile territorialmente competente provvederà ad iscrivere l'impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI).**

L'attestazione di congruità verrà emessa, ad ogni modo, anche qualora lo scostamento, rispetto agli indici di congruità, sia accertato in misura pari od inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera. In tale ipotesi, il direttore dei lavori dovrà rilasciare una dichiarazione scritta alla Cassa Edile territorialmente competente, onde poter giustificare lo scostamento di cui trattasi.

Si aggiunge, infine, che la congruità, relativa al raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera prestabilita, potrà essere dimostrata mediante documentazione idonea ad attestare eventuali costi non registrati presso la Cassa Edile territorialmente competente, afferenti i lavoratori autonomi; i noli a caldo; il distacco di personale edile; i lavoratori in somministrazione iscritti ad altra Cassa Edile.

Si invitano, pertanto, tutte le Aziende del comparto edile a prendere buona nota di quanto previsto dal citato D.M. n. 143 del 25 giugno 2021.

Con molte cordialità e saluti.

Maria Cafasso
